

# **REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEL PERSONALE DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI**

## **T I T O L O I F I N A L I T À '**

### **Articolo 1— Finalità**

Il presente Regolamento da attuazione all'art. 54 del Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità sulla base del trattamento vigente in Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato giusto disposto della legge 31 luglio 1997 n. 249.

Lo scopo del presente Regolamento è la definizione di un Programma volto ad assicurare un più adeguato livello di copertura previdenziale per i dipendenti avendo la finalità di erogare un regime di contribuzione definitiva complementare dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti.

L'entità delle prestazioni pensionistiche del Programma è determinata secondo criteri di corrispettività ed in base al principio della capitalizzazione.

## **T I T O L O I I I N D I V I D U A Z I O N E D E L F O N D O**

### **Articolo 2 – Adesione Collettiva**

Il Programma si realizza attraverso l'adesione collettiva al Fondo pensione aperto già prescelto per il Programma di trattamento previdenziale integrativo dei dipendenti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ovvero altro fondo, anche chiuso, da individuarsi con tutte le Autorità indipendenti aventi simile natura giuridica finalizzate alla verifica di un miglioramento delle prestazioni del Fondo prescelto o, se del caso, alla ricerca di un nuovo Fondo comune.

## **T I T O L O I I I A D E S I O N E A L P R O G R A M M A**

### **Articolo 3 – Destinatari**

1. Al Fondo può aderire il personale dipendente assunto sia in posizione di ruolo che con contratto di lavoro a tempo determinato.
2. L'adesione al Fondo è volontaria.
3. I dipendenti in servizio alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento che aderiscono al programma hanno diritto all'Indennità di Fine Rapporto (IFR), nei termini previsti dalle disposizioni vigenti per il personale dell'Autorità, fino a tale data, e successivamente al TFR.

4. Il dipendente che non aderisca al programma ha invece diritto all'Indennità di Fine Rapporto (IFR), al netto di quanto già liquidato per indennità equipollenti o per anticipazioni o liquidazioni, senza attribuzione di alcun ulteriore trattamento pensionistico complementare a carico dell'Autorità.

#### **Articolo 4 — Modalità e Termini di adesione**

1. La volontà di aderire al programma deve essere manifestata dal dipendente in forma scritta compilando l'apposita scheda di adesione che verrà consegnata unitamente ad un prospetto riepilogativo dei dati retributivi, previdenziali e fiscali riferiti alla propria posizione individuale.

2. I dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 2009 che aderiranno al Fondo aperto hanno la facoltà di scegliere, entro la data di adesione al Fondo, fra il versamento parziale o integrale delle somme accantonate a titolo di IFR alla predetta data.

3. L'importo determinato in applicazione del metodo di calcolo dell'IFR al 31 dicembre 2009 al netto della quota destinata al Fondo sarà considerato quale TFR accantonato a tale data

4. Per i dipendenti in servizio alla data di sottoscrizione della Convenzione fra l'Ente gestore, l'Autorità e le OO.SS., l'adesione deve avvenire entro il termine di quarantacinque giorni dalla predetta data o altro termine in essa indicata. Successivamente, la facoltà di adesione deve essere esercitata dai dipendenti, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'assunzione ovvero dalla comunicazione del superamento dell'eventuale periodo di prova, ove previsto, nel qual caso l'ammontare della contribuzione viene calcolato prendendo come riferimento comunque la data di assunzione.

E' possibile l'adesione anche oltre i termini di cui sopra senza riconoscimento della contribuzione di cui all'art.8 lett. a) e dell'art. 23 comma 1.

5. Il rispetto del termine di adesione è attestato dal timbro e dalla data apposti da un incaricato nominato dall'Autorità su apposita scheda di adesione.

6. Al fine di offrire al personale elementi di valutazione, anche sotto il profilo della deducibilità fiscale, in ordine alla determinazione delle quote di finanziamento del Fondo a carico sia del lavoratore sia dell'Autorità nonché di quelle prelevate dall'IFR e dal TFR rispettivamente per i periodi pregressi e per la contribuzione ordinaria a regime, l'Autorità fornirà a ciascun dipendente almeno trenta giorni prima del termine fissato per l'adesione al Fondo, un prospetto riepilogativo dei dati retributivi, previdenziali e fiscali riferiti alla propria posizione individuale.

7. La trasformazione a qualunque titolo del rapporto di lavoro a tempo determinato in tempo indeterminato non costituisce causa di uscita dal Fondo ovvero interruzione di anzianità nello stesso.

8 L'anzianità nel Fondo è costituita dal periodo compreso tra la decorrenza dell'iscrizione al Fondo e la data di uscita dal Fondo.

9. Sono esclusi dal calcolo dell'anzianità i periodi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, le assenze dichiarate non giustificate con provvedimento dell'Autorità e i periodi di aspettativa per motivi personali così come definiti dal vigente Regolamento del personale dell'Autorità.

## **Articolo 5 — Trasferimento da altri Fondi o ad altri Fondi**

1. Ogni dipendente ha facoltà di trasferire al Fondo, contestualmente all'adesione di cui all'art 3, il capitale eventualmente accumulato presso altro Fondo di previdenza complementare.
2. Ogni dipendente ha altresì facoltà, in regime di costanza di rapporto di lavoro subordinato con l'Autorità, di trasferire la propria posizione individuale presso altro Fondo pensione dopo almeno cinque anni di effettiva partecipazione al Fondo prescelto dall'Autorità. Le quote di TFR relative al periodo successivo al trasferimento vengono versate al Fondo di destinazione nei limiti dallo stesso stabiliti

## **Articolo 6 - Posizione individuale**

1. La posizione individuale di ciascun dipendente è costituita dalle somme versate al Fondo ai sensi dei successivi art 7 e art. 8 e dai relativi rendimenti finanziari maturati. La posizione è chiusa alla data di uscita dal Fondo.

## **T I T O L O I V CONTRIBUZIONI**

### **Articolo 7 - Finanziamento del Fondo**

Il Fondo è finanziato attraverso il versamento:

- a) di contributi a carico dell'Autorità, pari, per ciascun dipendente, al 4,7% della retribuzione utile per il Trattamento di Fine Rapporto (di seguito TFR) corrisposta nell'anno 2008 a fronte di una contribuzione a carico del dipendente pari allo 0,5%; del 5,2% della retribuzione utile ai fini del TFR corrisposta nell'anno 2008 a fronte di una contribuzione a carico del dipendente dall'1,0% al 2,0%; del 5,7% della retribuzione utile per il TFR corrisposta nell'anno 2008 a fronte di una contribuzione a carico del dipendente superiore al 2,0%.
- b) di contributi a carico del dipendente, non inferiori al 0,5% e non superiori al 7% della retribuzione utile per il TFR con scaglioni pari allo 0,5%, in base ad una opzione da esercitarsi annualmente in via preventiva entro il 31 ottobre di ogni anno; il versamento dei contributi avverrà a cura dell'Autorità, previa corrispondente trattenuta da operarsi su ciascuna rata di retribuzione pagata al dipendente;
- c) ferma restando la disciplina fiscale vigente in materia, di una percentuale, a scelta del dipendente, della somma maturata e accantonata a titolo di TFR; eventuali variazioni della predetta percentuale devono essere annualmente comunicate dal dipendente all'Autorità entro il 31 ottobre di ogni anno. Per i dipendenti di prima occupazione si attua il disposto dell'art. 8, comma 3, del D. Lgs. 124/93.

### **Articolo 8 – Contribuzione iniziale**

1. Per i dipendenti in servizio alla data di stipulazione della Convenzione fra l'Ente gestore, l'Autorità e le OO.SS. è previsto un versamento iniziale a carico

dell'Autorità sulle singole posizioni previdenziali complementari arretrate nella misura del:

a) 2,1% annuo della retribuzione utile ai fini del TFR corrisposta nel periodo 24 aprile 1998 - 31 dicembre 1999, del 2,25% annuo della retribuzione utile ai fini del TFR corrisposta nell'anno 2000, del 2,4% annuo della retribuzione utile ai fini del TFR corrisposta nell'anno 2001 e del 2,4% annuo della retribuzione utile ai fini del TFR corrisposta nell'anno 2002, e del 2,4% annuo della retribuzione utile ai fini del TFR corrisposta nell'anno 2003, e del 3,9% annuo della retribuzione utile ai fini del TFR corrisposta nell'anno 2004, e del 3,9% annuo della retribuzione utile ai fini del TFR corrisposta nell'anno 2005, e del 3,9% annuo della retribuzione utile ai fini del TFR corrisposta nell'anno 2006, e del 4,2% annuo della retribuzione utile ai fini del TFR corrisposta nell'anno 2007.

b) del 4,7% della retribuzione utile ai fini del TFR corrisposta nell'anno 2008 a fronte di una contribuzione a carico del dipendente pari allo 0,5%; del 5,2% della retribuzione utile ai fini del TFR corrisposta nell'anno 2008 a fronte di una contribuzione a carico del dipendente pari dall'1,0% al 2,0%; del 5,7% della retribuzione utile per il TFR corrisposta nell'anno 2008 a fronte di una contribuzione a carico del dipendente superiore al 2,0%.

c) L'1,6% di quanto conferito fino al 31 dicembre 2008 a titolo di IFR e di contribuzione a carico dell'Autorità.

2. Le predette somme saranno versate in due rate, la prima all'atto dell'adesione e la seconda nel mese di gennaio successivo a quello di adesione.

3 Il versamento iniziale a carico dei dipendenti per il periodo compreso fra *la data* della propria assunzione e l'adesione al Fondo, è fissato in un contributo facoltativo in misura non superiore al 2% (per scaglioni pari allo 0,5%) della complessiva retribuzione utile al fine del TFR corrisposta dall'Autorità nel periodo stesso .

4. L'importo totale della contribuzione facoltativa a carico dei dipendenti può essere versato in unica soluzione ovvero ripartito, a richiesta, in 24 rate mensili di uguale importo, trattenute a partire dalle competenze erogate nel mese successivo a quello di adesione al Fondo.

5. Sarà inoltre versata la somma maturata a titolo di IFR dalla data di prima assunzione in servizio al 31 dicembre 2008 al netto di quanto già liquidato al dipendente in tale periodo per indennità equipollenti o per anticipazioni o liquidazioni di IFR. I dipendenti hanno la facoltà di scegliere, entro la data di adesione, fra il versamento parziale o integrale dei predetti importi agli stessi spettanti per IFR.

## **Articolo 9 - Decorrenza dell'obbligo di contribuzione**

1 Al fine dell'obbligo di versamento al Fondo delle somme di cui all'art. 7 l'Autorità:

a) versa le somme di cui all'art. 7, comma 1, lettera a) con cadenza mensile

b) versa le somme di cui all'art. 7, comma 1, lettera b) con cadenza annuale, di norma entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il TFR maturato, qualunque sia la percentuale di versamento prescelta dal dipendente

c) trattiene direttamente sulla retribuzione i contributi da versare al Fondo a carico del dipendente di cui all'art. 7, comma 1, lettera b).

## **Articolo 10 - Spese di gestione**

1. Le spese annuali di gestione delle posizioni previdenziali individuali ed ogni altro onere associativo saranno a completo carico dell'Autorità, con esclusione di quelle relative all'attività di negoziazione e impiego delle risorse ed ogni altro onere ad essa correlato.

## **Articolo 11 —Ulteriori oneri a carico dell'Autorità**

1. Si intendono per ulteriori oneri a carico dell'Autorità connessi all'adesione collettiva al Fondo pensioni aperto:

- a) costo una tantum all'atto dell'adesione;
- b) costo del trasferimento della posizione ad altra linea di investimento del fondo;
- c) commissione periodica di gestione;
- d) costo relativo alla conversione del capitale in rendita;
- e) costo relativo all'erogazione delle rendite.

## **Articolo 12 – Informativa**

1. L'Autorità fornirà ad ogni dipendente una scheda informativa sulle caratteristiche del Fondo.
2. L'Ente gestore per il tramite dell'Autorità fornirà ad ogni iscritto, con cadenza annuale, una scheda informativa analitica relativa all'andamento finanziario della gestione complessiva del Fondo nonché, entro il mese di settembre di ciascun anno, una scheda riguardante la posizione individuale del dipendente.
3. Copia del rendiconto annuale approvato del Fondo è messa a disposizione degli interessati.

# **T I T O L O V P R E S T A Z I O N I**

## **Articolo 13 - Tipologia delle prestazioni**

1. Il Fondo eroga le seguenti prestazioni:

- a) pensioni di vecchiaia;
- b) pensioni di anzianità;
- c) pensioni indirette e di reversibilità;
- d) anticipazioni.

## **Articolo 14 - Pensione di vecchiaia**

1. Il diritto alla pensione di vecchiaia si matura al ricorrere dei seguenti requisiti:
  - a) compimento dell'età pensionabile stabilita dal regime obbligatorio di previdenza;
  - b) anzianità nel Fondo pari ad almeno cinque anni;
  - c) cessazione del rapporto di impiego.
2. La pensione decorre dal giorno successivo a quello di cessazione dal servizio.

### **Articolo 15 - Pensione di anzianità**

1. Il diritto alla pensione di anzianità si matura al ricorrere dei seguenti requisiti:
  - a) età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia del proprio regime obbligatorio di competenza;
  - b) anzianità nel Fondo pari almeno a quindici anni;
  - c) cessazione del rapporto di impiego.
2. La pensione decorre dal giorno successivo a quello di cessazione dal servizio.

### **Articolo 16 - Liquidazione in capitale**

1. Il dipendente che cessa dal servizio avendo maturato titolo alla pensione a carico del Fondo ha facoltà di chiedere la liquidazione in capitale nella misura prevista dalla normativa vigente in materia.

### **Articolo 17 - Pensioni di reversibilità e indirette**

1. Alla morte del pensionato, ovvero del dipendente che abbia maturato titolo alla pensione di vecchiaia o di anzianità a carico del Fondo, hanno diritto alla pensione di reversibilità, ovvero indiretta, in misura totale o per quote scelte dallo stesso, la persona da lui designata o le persone da lui designate fra i soggetti previsti dal sistema previdenziale obbligatorio secondo la normativa vigente in materia.

### **Articolo 18 - Anticipazioni sulle posizioni individuali**

1. Per quanto attiene le anticipazioni sulle quote di TFR non versate al Fondo, anche nel caso di dipendenti che non aderiscono alla forma di previdenza integrativa, ai sensi della normativa vigente in materia e viste le disposizioni adottate al riguardo per il personale dell'Autorità è stabilito quanto segue:
  - a) il dipendente con almeno 8 (otto) anni di anzianità può chiedere un'anticipazione pari al massimo al 70% del trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta;
  - b) le richieste di anticipazione sono accolte annualmente entro il limite del 10% degli aventi titolo e comunque del 5% dei dipendenti;
  - c) l'anticipazione è consentita esclusivamente per:
    - spese sanitarie per il dipendente per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, sulla base di documentazione comprovante la spesa valida ai fini fiscali;
    - acquisto della prima casa di abitazione per il dipendente o per i figli, documentato con atto notarile;
    - ristrutturazione della prima casa di abitazione del dipendente sulla base di documentazione comprovante la spesa valida ai fini fiscali;
    - estinzione o rinegoziazione mutuo per acquisto della prima casa per il dipendente o per i figli, validamente documentato.
2. Ferme restando le disposizioni di cui sopra, con successivo accordo fra l'Autorità e le OO.SS. sarà definita, in analogia a quanto previsto per il personale dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, un'apposita disciplina in tema

di anticipazioni sui trattamenti di fine rapporto riguardante, i criteri di concessione, le cause di esclusione del personale che si trovi in particolari situazioni, le anzianità utili per l'accesso con riferimento ai periodi a contratto a tempo determinato e di ruolo, le modalità dell'eventuale reintegro, il recupero in sede di liquidazione in particolare dell'IFR la natura ed i termini di presentazione della documentazione da produrre per accedere all'anticipazione.

## **T I T O L O   V I** **R I S C A T T I**

### **Articolo 19 - Cessazione del rapporto di impiego**

1. In caso di cessazione del servizio, senza aver maturato diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia, la posizione individuale del dipendente è riscattata. La quota di riscatto è pari alla posizione individuale dell'interessato, ovvero alla somma dei contributi accumulati e dei relativi rendimenti finanziari maturati alla data di cessazione del servizio.

2. In caso di morte del dipendente prima del pensionamento, la posizione individuale può essere riscattata, a domanda, dal coniuge ovvero dai figli ovvero se viventi e a suo carico al momento del decesso, dai genitori. In mancanza di tali soggetti o di diversi beneficiari indicati dal dipendente, la posizione resta acquisita alla riserva del Fondo.

## **T I T O L O   V I I** **TRATTAMENTI DI INABILITÀ' E IN CASO DI MORTE DEGLI** **ISCRITTI AL FONDO PENSIONE**

### **Articolo 20 — Trattamento in caso di inabilità o morte**

Qualora il dipendente iscritto al Fondo pensione dell'Autorità cessi dal servizio per inabilità totale e permanente o muoia (per motivi dipendenti o meno dal servizio) senza aver maturato titolo a pensione di vecchiaia o di anzianità a carico del Fondo stesso, il dipendente ovvero il coniuge e i figli minori o inabili al lavoro hanno titolo ai trattamenti di seguito previsti, a condizione che avanzino richiesta entro 90 giorni dalla cessazione dal servizio e lascino acquisita all'Autorità la posizione individuale di pertinenza da riscattare presso il Fondo ai sensi dell'art. 19 comma 2.

### **Articolo 21 — Modalità di erogazione del trattamento di inabilità**

1. Il trattamento di inabilità è corrisposto al dipendente che cessi dal servizio senza aver maturato titolo a pensione di vecchiaia o di anzianità a carico del Fondo, al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) inabilità totale e permanente a prestare servizio per motivi di salute non accertati all'atto dell'assunzione;
- b) almeno cinque anni interi di servizio in Autorità.

2. Il trattamento di inabilità è interamente a carico dell'Autorità. Tale trattamento è pari al 40% dell'ultima retribuzione annua lorda spettante all'interessato, dedotto l'importo eventualmente spettante nell'Assicurazione Generale Obbligatoria (A.G.O. ) all'atto della cessazione dal servizio, in relazione al periodo di servizio prestato in Autorità.
3. Il trattamento viene erogato in 13 mensilità di uguale importo, nel mese di dicembre sono corrisposte due mensilità.
4. Il trattamento di inabilità decorre dal giorno successivo a quello della cessazione dal servizio.
5. Alla morte del beneficiario l'Autorità corrisponde ai superstiti un trattamento alle condizioni e secondo le percentuali stabilite al successivo articolo 22.
6. Il trattamento viene adeguato secondo le norme di legge in materia di perequazione automatica delle pensioni.

### **Articolo 22 — Modalità di erogazione del trattamento in caso di morte**

1. Il trattamento è corrisposto in favore del coniuge e/o dei figli o inabili al lavoro del dipendente che muoia senza aver maturato titolo a pensione di vecchiaia o di anzianità a carico del Fondo, purché abbia maturato almeno cinque anni interi di servizio utile in Autorità. Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati, i naturali, gli adottati e gli affiliati.
2. Il coniuge superstite perde il diritto al trattamento ove passi a nuove nozze. I figli perdono il diritto al trattamento al raggiungimento dell'età di 21 anni ovvero qualora venga meno lo stato di inabilità.
3. Il trattamento è interamente a carico dell'Autorità ed è determinato in relazione al numero dei superstiti. La misura annua del trattamento è pari al 70% di quello determinato ai sensi dell'articolo 21 comma 2, in presenza di un solo superstite ed è incrementata del 15% per ogni ulteriore superstite fino al limite massimo del 100%. Da tale trattamento è dedotto l'importo eventualmente spettante all' A.G. O. all'atto del decesso, in relazione al periodo di servizio prestato in Autorità.
4. Il trattamento viene erogato in 13 mensilità di uguale importo; nel mese di dicembre sono corrisposte due mensilità.
5. Il trattamento decorre dal giorno successivo a quello del decesso del dipendente.
6. Il trattamento viene adeguato secondo le norme di legge in tema di perequazione automatica delle pensioni.

## **TITOLO VIII NORME FINALI**

### **Articolo 23 — Norme transitorie e finali**

1. L'Autorità a titolo di “contribuzione straordinaria al Fondo”, verserà a favore dei dipendenti per l'anno 2007 lo 0,5% e per l'anno 2008 l'1% della retribuzione mensile utile ai fini del TFR.
2. L'Autorità a titolo di “contribuzione aggiuntiva di solidarietà”, verserà a favore dei dipendenti per gli anni 2005 e 2006, l'1,62% della retribuzione utile ai fini del TFR erogata nell'anno 2005.

3. I termini e le condizioni del presente accordo sono adeguati in relazione alle disposizioni, in quanto compatibili, che derivano da successive modifiche del trattamento di quiescenza del personale dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
4. Per tutto quello che non è disciplinato dal presente Regolamento si rinvia a quanto regolamentato in materia dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.